

Capitolo 1 - Introduzione al trust

1.1 La nascita del trust	6
1.2 I caratteri essenziali del trust e la Convenzione dell'Aja	7
1.3 Cenni sui soggetti del trust	9
1.3.1 Il <i>settlor</i>	9
1.3.2 Il <i>trustee</i>	10
1.3.3 Il <i>protector</i>	10
1.3.4 I beneficiari	11

Capitolo 2 - La disciplina fiscale ai fini delle imposte sui redditi

2.1 La distinzione tra trust opachi e trust trasparenti	15
2.2 La tassazione delle attività detenute dal trust opaco	16
2.2.1 Utili da società di capitali	16
2.2.2 Utili da società di persone	17
2.2.3 Redditi da attività finanziarie	17
2.3 La tassazione dei beneficiari di trust trasparente	18
2.4 La tassazione dei beneficiari di trust opaco	19
2.5 I trust fiscalmente residenti all'estero	20
2.5.1 La localizzazione dei trust "stabiliti" all'estero	20
2.5.2 L'ambito di applicabilità territoriale dell'art. 47- <i>bis</i> del TUIR	21
2.5.3 L'ambito temporale di applicazione dell'art. 13 del D.L. n. 124/2019	22
2.5.4 Il livello impositivo di riferimento	23
2.5.5 L'esercizio del diritto di interpellato	24
2.5.6 La determinazione del reddito di capitale	24

Capitolo 3 - Il trust interposto

Capitolo 4 - La disciplina fiscale ai fini delle imposte indirette

4.1 L'imposta sul valore aggiunto (IVA)	31
4.1.1 L'istituzione del trust	32
4.1.2 Il conferimento dei beni nel fondo in trust	33
4.1.3 Le operazioni svolte durante la vita del trust	33
4.1.4 La devoluzione ai beneficiari del capitale	34
4.2 L'imposta di successione e donazione	35
4.2.1 Trust residenti	37
4.2.2 L'applicazione di aliquote, franchigie e fattispecie di esenzione	38
4.2.3 Atti formati all'estero	38
4.2.4 La peculiarità dei trust "liquidatori" e "di garanzia"	39
4.2.5 Il trust "Dopo di Noi"	40
4.3 L'imposta ipotecaria e catastale	42

Capitolo 5 - L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Capitolo 6 - L'imposta municipale propria (IMU)

6.1 Il soggetto passivo dell'imposta	46
6.2 La traslazione dell'imposta	47

Capitolo 7 - L'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)

7.1 I soggetti passivi	49
7.2 La residenza fiscale	50
7.3 L'applicazione dell'IVIE	51
7.4 L'applicazione dell'IVAFE	52
7.5 Asimmetrie dichiarative	53

Capitolo 8 - La responsabilità del trustee per il mancato pagamento dell'imposta

Capitolo 9 - Il monitoraggio fiscale

9.1 Il concetto di titolare effettivo	58
9.2 Gli obblighi del trust	59
9.3 Gli obblighi dei beneficiari e degli altri soggetti	60
9.3.1 I beneficiari	60
9.3.2 Il trustee, il disponente ed il guardiano	61
9.3.3 Le società fiduciarie	62

Capitolo 10 - Alcune casistiche particolari

10.1 La sostituzione del trustee	64
10.2 Il conferimento di un trust in un altro trust	65
10.3 La proroga della scadenza del trust	66

Capitolo 11 - Bibliografia

11.1 Dottrina	68
11.2 Giurisprudenza	68
11.3 Legislazione	69
11.4 Prassi dell'Agenzia delle Entrate	70

Capitolo 1

Introduzione al trust

1.1. La nascita del trust

Il termine *trust* deriva dall'inglese *to trust* che può essere tradotto con "avere fiducia, dar credito" ed è opinione diffusa (e romanzata) che sia nato in Inghilterra nel Medioevo per garantire ai crociati, al loro ritorno, la possibilità di rientrare in possesso dei loro beni o, in caso di morte, di destinarli agli eredi.

Nella realtà la ragione della nascita del trust è ben diversa: il sistema giuridico feudale inglese impediva al feudatario di trasferire *mortis causa* la proprietà del feudo e, altresì, vietava agli ordini religiosi di acquistare e disporre liberamente di beni immobili. Per superare tali vincoli giuridici si diffuse un negozio giuridico denominato "*use*" consistente nel trasferire una proprietà a favore di un terzo fiduciario che si assume l'obbligo di trasferirne le rendite al disponente e, alla morte di questi, consegnare i beni al soggetto indicatogli.

È grazie a questo negozio denominato "*use*" che i cavalieri poterono tutelare il proprio patrimonio durante le assenze per le crociate e, in caso di morte, garantire la prosecuzione dinastica.

L'effetto di tale negozio era che i terzi risultavano formalmente titolari del diritto di proprietà e, nel caso di inadempienza ai termini dell'*use*, né il disponente né i beneficiari avrebbero potuto appellarsi alle Corti Reali che, applicando il *common law*, non riconoscevano valore né alle obbligazioni fiduciarie né al *pactum fiduciae* sottostante l'*use*; l'unica possibilità era appellarsi al *Chancellor* che, in forza del potere di grazia delegato dal re, aveva la possibilità di assicurare una tutela equitativa obbligando, se del caso, l'affidatario a tener fede alle promesse fatte, considerandolo quindi alla stregua di un moderno *trustee*.

Meno noto, ma per la sua genesi particolarmente interessante, è il fatto che quasi quattro secoli prima, durante il regno di Umar (635 – 645 d.c.), in Islam vede la propria origine il *waqf ahli*, vero e proprio *charitable trust ante litteram*, con lo scopo di custodire il patrimonio della famiglia.

La parola *waqf* deriva dall'arabo e significa "fermare una cosa" o "immobilizzarla".

In esso possono essere destinati gli immobili ed il suo reddito è assegnato ai figli ed alla discendenza del disponente e, solamente l'eccedente il fabbisogno, o l'intero patrimonio in caso di estinzione della stirpe, può essere distribuito tra i bisognosi.

Possono essere conferiti in *waqf ahli* immobili quali le moschee, un mausoleo per il disponente, una scuola islamica (*madrasa*) ed esercizi commerciali i cui redditi servivano per mantenere i beni conferiti.

1.2. I caratteri essenziali del trust e la Convenzione dell’Aja

Con la ratifica ad opera della legge 16 ottobre 1989 n. 364 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust, l’Italia riconosce come trust tutti *“i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato”*.

Art. 2, comma 1 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985

La Convenzione procede quindi illustrando gli elementi fondanti caratterizzanti il trust:

Art. 2, comma 1 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985

- a) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee (principio di segregazione);
- b) i beni in trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee (principi di cessata disponibilità e di disponibilità);
- c) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee (principio del libero arbitrio).

L’aspetto peculiare del trust è dato quindi dalla segregazione patrimoniale e dalla c.d. *dual ownership*.

La segregazione patrimoniale garantisce che i beni in trust – che escono dalla disponibilità del disponente e che vengono acquisiti dal trustee – diventino una massa autonoma e distinta rispetto al patrimonio di quest’ultimo, rimanendo così estranei alle sue vicende personali.

Si parla dunque di trust ogni qualvolta vi sia un *“posizionamento giuridico di beni”* che va a costituire una massa distinta che il trustee ha il potere/dovere di amministrare secondo i dettami discendenti dall’atto istitutivo e dalla legge scelta per la regolamentazione del trust.

“biens ont été places sous le controle d’un trustee” o “assets have been placed under the control of a trustee”

“les biens du trust constituent une masse distincte” o “the assets constitute a separate fund”

Le trustee est investi du pouvoir et chargé de l’obligation [...] de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et les règles particulières imposées au trustee par la loi” o *“the trustee has the power and the duty [...] to manage, employ or dispose of the assets in accordance with the terms of the trust and the special duties imposed upon him by law.*

L’Art. 6 della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 stabilisce che *“Il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente. La scelta deve essere espressa, oppure risultare dalle disposizioni dell’atto che costituisce il trust o portandone la prova, interpretata, se necessario, avvalendosi delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l’istituzione del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all’art. 7”* che, avendo valenza sussidiaria al fine di scongiurare il non riconoscimento del trust e l’arresto della sua operatività, fornisce alcuni criteri per individuare la legge regolatrice da applicare individuando il Paese con cui il trust ha più stretti legami.

La seconda caratteristica del trust è la citata *dual ownership*, ossia quel concetto di proprietà tipico dei sistemi di *common law*, estraneo a quelli di *civil law*, in cui si realizza una scissione in capo a due soggetti: il *trustee* per quanto concerne la proprietà formale utile all'amministrazione del fondo in trust, e i beneficiari a cui viene riconosciuta la proprietà di godimento dei beni in trust.

È quindi possibile affermare che sotto l'egida della Convenzione dell'Aja rientra nella concezione di *trust* qualsiasi rapporto che presenti tale struttura, i cui elementi di tipicità sono pertanto:

1. la causa destinataria, che consiste nel porre i beni sotto il controllo del *trustee* perché li amministri per il conseguimento dello scopo dettato dal disponente;
2. la rilevanza che sia il *trustee* ad avere il controllo dei beni conferiti;
3. la natura unilaterale dell'atto istitutivo del trust;
4. la necessità di uno scopo, che è quello di realizzare l'interesse del beneficiario o di raggiungere un fine determinato.

“quello che rappresenta il problema per eccellenza ogni volta che ci si accosti al trust dalla prospettiva di civil law: il problema della scissione della proprietà in due titolarità che con il trust si verifica, il trustee essendo proprietario solo in senso formale e comunque a termine e il beneficiario essendo a sua volta investito di una titolarità reale che può far valere ove necessario e che alla fine comunque emergerà” in C. Castronovo, 1998. Trust e diritto civile italiano, in Vita Notarile, n. 3, pag. 1335

In estrema sintesi il *trust* è, quindi, un rapporto fiduciario in cui un soggetto, denominato disponente (o *settlor*), trasferisce un patrimonio ad un altro soggetto, denominato *trustee*, che lo gestisce per uno scopo prestabilito mediante lo svolgimento di attività giuridiche o materiali, relative ai beni affidatigli.

La crescente importanza del trust, anche nel nostro ordinamento, è il riflesso delle sue innumerevoli applicazioni pratiche poiché, in quanto strumento versatile e flessibile, si presta al raggiungimento di diversi obiettivi e scopi, ma resta inteso che, ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, uno Stato può non riconoscere un trust *“i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione”* e ciò al fine di evitare che la legge interna naturalmente applicabile venga sostituita con una straniera.

Agenzia delle Entrate, Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, pag. 4

La Convenzione, infine, all'articolo 19 stabilisce l'autonomia dei singoli Stati in materia tributaria.

“La Convention ne porte pas atteinte à la compétence des Etats en matière fiscale” o *“Nothing in the Convention shall prejudice the powers of States in fiscal matters”*

1.3. Cenni sui soggetti del trust

1.3.1. Il settlor

Il *settlor* (o disponente) è il soggetto che istituisce il trust attraverso il trasferimento dei beni in *trust* e perde definitivamente la proprietà del bene mediante il conferimento.

Nello schema generale il trust implica che il *settlor* trasferisca al *trustee*, con atto *inter vivos* o *mortis causa*, la titolarità di uno o più diritti, conferendogli l'incarico di utilizzarli per la realizzazione delle finalità del *trust*. Compiuto questo atto, nella generalità dei casi, il *settlor* ha terminato il proprio compito lasciando spazio al *trustee*, ma è possibile che il disponente illustri – in un momento successivo – le proprie volontà rispetto al comportamento che il *trustee* debba tenere; tale volontà può venire espressa per il tramite della *letter of wishes* (lettera dei desideri) cui il *trustee*, sulla base del rapporto fiduciario esistente e se non contraria alla legge ed all'atto istitutivo del *trust*, cercherà di rispettare.

Nel caso in cui il disponente nomini sé stesso *trustee* si avrà un "trust autodichiarato", producendo così una mera segregazione giuridica di una parte del proprio patrimonio. In questo caso, evidentemente, non c'è alcun trasferimento di beni dal disponente al *trustee*, in quanto, appunto, il ruolo di *trustee* è assunto dallo stesso disponente. Tale siffatta situazione, pur essendo particolare ed osservata con attenzione, è considerata legittima dalla Convenzione dell'Aja, dalle principali leggi straniere in materia di trust, dalla dottrina prevalente, dalla giurisprudenza e, in un caso specifico, anche dall'Agenzia delle Entrate, in quanto è di tutta evidenza il labile confine con lo *sham trust* in cui la manifestazione di volontà non corrisponde alla reale situazione sottostante. Va peraltro sottolineato che il legislatore ha fatto espresso riferimento al trust auto-dichiarato nella relazione illustrativa della Legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha introdotto l'art 2929-bis del codice civile.

Nella sua stesura originaria, l'art. 2 della Convenzione affermava che per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da un soggetto *"qualora dei beni siano trasferiti a o trattenuti da"* un trustee. Tale formulazione non lasciava dubbi in ordine al riconoscimento dei trust autodichiarati da parte della Convenzione. La formulazione attuale *"da un soggetto, il disponente, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee"*, invece, prevede la menzione del disponente che, come risulta dai lavori preparatori, avvenne unicamente per soddisfare le richieste dei Paesi di civil law: *"This provision gives the definition as such of the trust by setting out the three elements considered in English and American doctrine to be essential that there be a trust: property, a trustee and beneficiaries. At the request of experts from the civil law countries, the settlor has also been mentioned"*.

Nell'ordinamento inglese il trust autodichiarato venne "istituito" con la sentenza Ex Parte Pye (1811) 18 VES 140; nella Repubblica di San Marino l'art. 2, comma 2, legge 1° marzo 2010, n. 42 afferma che *"Non è incompatibile con l'esistenza di un trust la circostanza che il disponente ricopra l'ufficio di trustee, oppure si riservi alcuni diritti o poteri"*; mentre nell'ordinamento di Jersey il trust autodichiarato è ammissibile dal combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 9 della Trust Law 1984.

L'ipotesi di coincidenza tra disponente e trustee è quella in cui più efficacemente emergono i caratteri distintivi del trust poiché il disponente, dichiarandosi trustee,

“mantiene una titolarità (non più piena, ma) compressa dal vincolo stesso dovendo utilizzare detti beni esclusivamente per l'esecuzione del programma destinatorio cui si è impegnato” in A. Busani, 2020. Il trust, Padova: Cedam, pagg. 291-292, nonché intra multis M. Lupoi, 2008. Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Padova: Cedam, pag. 29

Corte di Cassazione, V Sezione Penale, sentenza 24 gennaio 2011, n. 13276: *“la normativa in materia non può automaticamente far considerare nullo un trust solo perché lo stesso proprietario o disponente dei beni nomina sé stesso come trustee”*

Nella risposta all'interpello 954-909/2016 relativa ad un trust riferito alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Legge “Dopo di Noi”), la DRE Emilia-Romagna chiarisce che seppur “autodichiarato”, sia da considerarsi fiscalmente operativo in quanto persegue finalità degne di tutela.

1.3.2. Il trustee

Il *trustee* rappresenta un elemento imprescindibile sulla cui figura si concentrano un complesso di poteri e doveri finalizzati all'amministrazione del patrimonio vincolato in trust.

Per effetto del conferimento effettuato dal *settlor*, il *trustee* diviene proprietario dei beni in trust, ma il suo diritto non è pieno, bensì limitato dalle disposizioni contenute nell'atto istitutivo. Egli, infatti, detiene tutti i diritti ed i poteri per gestire il patrimonio, ma deve esercitarli esclusivamente nell'interesse del beneficiario e coerentemente con le prescrizioni istitutive.

In via generale è possibile affermare che il fondamento principale dell'incarico è costituito dal dovere di lealtà e buona fede ed attorno ad esso possiamo identificare i seguenti doveri in capo al *trustee*:

- amministrazione: deve prendere possesso del patrimonio, tutelarne le ragioni verso terzi ed utilizzare la dovuta diligenza per la sua preservazione;
- informazione: deve rendicontare ed informare i beneficiari;
- impossibilità di delega: salvo che l'atto istitutivo preveda diversamente, l'incarico di trustee è personale e non può essere delegato a terzi;
- assenza di conflitti di interesse: posta la naturale segregazione dei rispettivi patrimoni, non debbono sorgere conflitti tra le obbligazioni fiduciarie e gli interessi personali ed il trustee deve escludere qualsiasi ricerca di vantaggio personale.

1.3.3. Il protector

Con l'istituzione del trust, il disponente si priva di una parte di patrimonio affidandone la gestione ad un *trustee*, ma è naturale che voglia avere certezza che l'amministrazione avvenga secondo le disposizioni fornite. Per far ciò, oltre a riservarsi alcuni limitati poteri, egli ha la facoltà di nominare un *protector*, o guardiano, che dovrà vigilare sull'operato del trustee al fine che l'attività posta in essere sia preordinata a raggiungere gli obiettivi fissati nell'atto istitutivo.

Normalmente le funzioni svolte dal guardiano sono:

- esercitare poteri dispositivi o gestionali;
- prestare o meno il consenso in merito a decisioni assunte dal *trustee*;
- impartire istruzioni al *trustee* circa il compimento di determinati atti.

Vi sono leggi che forniscono un dettagliato elenco dei poteri che possono essere attribuiti al guardiano quali, ad esempio: Bahamas, Trustee Act, 1998, s. 81 e Cayman Islands, Trust law, 2001 Revision, s. 14)

1.3.4. I beneficiari

Il compito del *trustee* è quello di gestire tali beni attendendosi alle direttive del *settlor* e alle norme di legge applicabili, nell'interesse del beneficiario, ossia di quel soggetto che, secondo l'intento del disponente, è destinatario di un vantaggio.

I beneficiari possono esserlo "del reddito", qualora venga loro attribuito il reddito generato nel corso della vita del trust; oppure "del capitale", quando vengono loro attribuiti i beni in trust al termine della sua vita. Naturalmente tali posizioni possono anche coincidere, in tutto o in parte, potendosi avere soggetti che sono beneficiari del reddito ed anche del capitale, sia pure in quote diverse.

La loro individuazione può avvenire nell'atto istitutivo o successivamente, direttamente dal disponente o anche dal *protector*; infine possono essere designati nominativamente o come appartenenti ad una determinata categoria.

La distinzione più interessante da farsi è tra beneficiari *vested* e beneficiari *contingent*: la posizione *vested* rappresenta una posizione chiara e definita, mentre la *contingent* rappresenta invece una posizione condizionata. La differenza sostanziale che si pone fra queste due posizioni è che, se un beneficiario *vested* decede prima della scadenza del trust, la sua posizione beneficiaria si trasferisce agli eredi, mentre se è titolare di una posizione *contingent*, è semplicemente titolare di un'aspettativa di diritto e pertanto se decede prima della scadenza del trust, i suoi eredi non avranno titolo per percepire nulla.

Un diritto particolare dei beneficiari è quello di chiedere la cessazione anticipata del trust indicando al trustee come comportarsi con i beni in trust e ciò indipendentemente da qualsiasi indicazione impartita dal disponente. In sintesi, i beneficiari all'unanimità possono riscrivere le regole del trust.

Tale diritto è istituito recependo una regola inglese di fonte giurisprudenziale detta "Saunders v. Vautier" dal nome delle parti di una lite giudiziaria che si concluse con una sentenza del 1841

Per ovviare di veder frustrata la propria volontà in base alla citata regola, il disponente può:

- a) scegliere una legge che non consenta esplicitamente questa possibilità;

L'art. 12 del Virgin Islands Special Trusts Act del 2003 prevede che i beneficiari non abbiano mai il diritto di chiedere la cessazione anticipata del trust o la sua modifica: "... *neither a beneficiary who is solely interested in any designated shares, nor all the beneficiaries who together are the persons interested in any designated shares, shall be entitled, although in existence and ascertained and of full capacity, to call for or direct a transfer of those shares or*

to terminate or modify the trust...". Al contrario, la legge sul trust della Repubblica di San Marino (legge 1° marzo 2010, n. 42) al terzo comma dell'art. 50 stabilisce che "Se l'atto istitutivo non dispone diversamente, tutti i beneficiari con diritti determinati sul fondo in trust o, in loro mancanza, tutti i beneficiari possono pretendere dal trustee la cessazione del trust e il trasferimento dei beni in trust in proprio favore o secondo le loro indicazioni".

- b) introdurre una clausola sospensiva che renda *contingent* la posizione dei beneficiari così che essi debbano attenderne il verificarsi e, in difetto, i beni in trust saranno attribuiti ad altri beneficiari.

Capitolo 2

La disciplina fiscale ai fini delle imposte sui redditi

Il legislatore ha citato esplicitamente i trust come soggetti che scontano l'IRES e, nel dettaglio, ha provveduto a richiamarli alle seguenti lettere dell'art. 73 del TUIR:

- b) enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- c) enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
- d) società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Il reddito da considerare ai fini IRES viene determinato secondo le regole dettate dai seguenti articoli del TUIR:

- da 81 a 142 per i trust commerciali (art. 73, comma 1, lett. b, del TUIR);
- da 143 a 150 per i trust residenti non commerciali (art. 73, comma 1, lett. c, del TUIR);
- da 151 e 152 per i trust non residenti commerciali (art. 73, comma 1, lett. d, del TUIR);
- da 153 e 154 per i trust non residenti non commerciali (art. 73, comma 1, lett. d, del TUIR).

La regola generale individuata dal legislatore consiste nel tassare i redditi, così determinati, in capo al trust, ma a condizione che lo stesso venga considerato opaco, ossia che i beneficiari dello stesso non siano identificabili e non abbiano alcun diritto a pretendere alcunché sul reddito del trust. In caso contrario sarà necessario applicare l'art. 73, comma 2, u. p., del TUIR che impone l'imputazione dei redditi per trasparenza: *“Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”*.